



## **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA NEI CONCORSI A PREMIO DI CUI AL DPR 430/01**

### **Art. 1- Modalità di inoltro della richiesta**

1. La richiesta di intervento del funzionario camerale ai sensi dell'art.9 del DPR n.430/2001 deve essere inviata dai soggetti promotori alla Camera di Commercio non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l'assegnazione dei premi, ovvero contestualmente all'invio della documentazione al Ministero delle attività produttive se il termine è inferiore. La richiesta deve essere compilata sull'apposito modello, sottoscritta digitalmente e inviata via PEC all'indirizzo istituzionale dell'ente [cciaa@pec.marche.camcom.it](mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it) corredata dei seguenti allegati:

- copia della documentazione trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico (Comunicazione di svolgimento, regolamento, cauzione);
- copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento della tariffa base di cui al successivo art. 2, comma 1.

### **Art. 2 – Tariffe per il servizio**

1. Per gli interventi compiuti dal funzionario camerale nelle fasi concorsuali di cui all'art.9, comma 1, del DPR 430/2001 (assegnazione dei premi, chiusura del concorso), nei luoghi indicati dai promotori, si applica la tariffa di € 350,00 + I.V.A.

2. Qualora le operazioni si svolgano negli uffici della Camera di Commercio ed in orario d'ufficio, la tariffa è ridotta ad € 200,00 + I.V.A.

3. Qualora la presenza del funzionario camerale si protragga oltre tre ore, la tariffa di cui ai commi 1 e 2 è maggiorata di € 150,00 + I.V.A. per ogni ora successiva.

3bis. Le operazioni relative ai concorsi nei quali è previsto che l'assegnazione dei premi avvenga tramite selezione dei vincitori effettuata attraverso software dotati di algoritmo di estrazione random le cui funzionalità risultano certificate da apposita perizia tecnica allegata alla domanda di cui all'art. 1 , possono essere svolte da remoto con le modalità stabilite dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. In tal caso si applica la tariffa di cui al precedente comma 2 e, se ricorre il caso, si applica anche la maggiorazione di cui al comma 3.



4. Ulteriori maggiorazioni dell'importo base di cui al comma 1 (eventualmente aumentato ai sensi del comma 3) sono dovute nei seguenti casi:

- + 50% per intervento effettuato dopo le ore 18,30 in giornata lavorativa;
- + 100% per intervento effettuato dopo le ore 22 in giornata lavorativa.

5. L'importo complessivo come sopra determinato è ulteriormente aumentato del 50% per interventi effettuati nelle giornate di sabato e domenica e del 100% per le seguenti festività: 6 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8, 24 e 31 dicembre (per il 24 e il 31 dicembre il servizio viene reso per concorsi le cui operazioni terminano entro le ore 18.00).

6. Il servizio non viene reso nei giorni: 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 25-26 dicembre.

7. Nel caso in cui il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche e si renda necessaria la presenza di un esperto che renda apposita perizia, i relativi costi sono a carico dei promotori. La decisione in ordine alla necessità di avvalersi di una risorsa tecnica esterna è assunta a giudizio insindacabile del funzionario incaricato.

8. Per ogni intervento del funzionario camerale, è previsto il pagamento anticipato della tariffa base. L'eventuale maggiore importo derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'art. 2 dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'invio di apposita fattura.

### **Art. 3 – Personale incaricato del servizio**

1. Il Segretario Generale, a seguito di apposito interpello rivolto a tutti i dipendenti dell'ente appartenenti alle categorie "C" e "D", formerà un elenco di dipendenti che hanno espresso il proprio interesse allo svolgimento della funzione.

2. Il dirigente responsabile della fede pubblica può delegare la funzione di verbalizzazione e vigilanza delle fasi dei concorsi a premio ai dipendenti come individuati ai sensi del comma precedente e pertanto disporre direttamente, ovvero per il tramite dei titolari di posizione organizzativa, il relativo invio in missione in occasione dei concorsi stessi.

3. Gli introiti derivanti dalla predetta attività svolti in presenza sono destinati nella misura del 25 %, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad alimentare il fondo del salario accessorio del personale non dirigente e sono pagati al personale direttamente ed indirettamente coinvolto, come di seguito:

- a) il 20% ai funzionari di volta in volta delegati allo svolgimento delle attività, oltre al rimborso delle spese di missione;



- b) il 5% al personale assegnato all'ufficio ragioneria e all'ufficio personale, rispettivamente per le attività connesse con la gestione contabile delle manifestazioni a premio e la gestione delle trasferte e delle presenze dei dipendenti direttamente coinvolti, di cui alla precedente lettera a).

3bis. Gli introiti derivanti dall'attività di cui all'art. 2 commi 2 e 3 bis, sono destinati nella misura del 20 %, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad alimentare il fondo del salario accessorio del personale non dirigente e sono pagati al personale direttamente ed indirettamente coinvolto, come di seguito :

- a) il 15% ai funzionari di volta in volta delegati allo svolgimento delle attività, oltre al rimborso delle spese di missione;
- b) il 5% al personale assegnato all'ufficio ragioneria e all'ufficio personale, rispettivamente per le attività connesse con la gestione contabile delle manifestazioni a premio e la gestione delle trasferte e delle presenze dei dipendenti direttamente coinvolti, di cui alla precedente lettera a).

4. L'invio in missione del funzionario delegato sarà comunicato al dirigente di riferimento se diverso dal dirigente responsabile della fede pubblica.

#### **Art. 4 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo camerale.
2. Le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno trattate secondo le regole in uso presso la ex camera di commercio di Ancona.